

Allegato "A"
del Reg. 11084

STATUTO DEL CONSORZIO PER IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA
"G. BACCI" DI LIVORNO

Art. 1

E' costituito in Livorno il Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" fra il Comune di Livorno e le Università di Bologna, Firenze, Modena, Pisa, Siena e Torino.

Per ciascuna Università possono aderire al Consorzio - previa deliberazione del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione - uno o più Dipartimenti.

Possono altresì essere ammessi nel consorzio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, altri Enti pubblici privati; il numero di detti Enti non potrà essere superiore ai due/terzi del numero delle Università associate.

Il consorzio è disciplinato dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge.

Art. 2

Il Consorzio ha lo scopo di proseguire e fare funzionare un Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata in Livorno al fine di favorire l'attività scientifica nel settore ambientale, anche nell'interesse di una attività didattica coordinata, avanzata, specialistica, complementare e di supporto a quella universitaria e post - universitaria e della diffusione dell'educazione naturalistica.

Art. 3

Il Consorzio ha sede in Viale Nazzario Sauro numero 4, in Livorno.
Potranno essere istituite sedi operative distaccate.

Art. 4

Il Consorzio ha autonomia patrimoniale ed amministrativa.

Gli esercizi finanziari del Consorzio iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre dell'anno stesso, ad eccezione di quello in corso che terminerà il 31/12/1998.

Art. 5

Il Consorzio svolgerà attività di ricerca nel settore delle scienze marine ed ambientali.

Esso potrà altresì svolgere attività di consulenza, in favore di Enti Pubblici, e di privati, purché per progetti iniziative, studi, analisi etc. che siano diretti alla conoscenza scientifica ed alla salvaguardia dell'ambiente in particolare di quello marino e costiero.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere, nei limiti della legislazione vigente, ogni attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, comunque utili per il conseguimento dei propri scopi. A tal fine il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altri Enti e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società consortili, aventi oggetto analogo a quello del Consorzio.

Il Consorzio opererà secondo criteri di stretta economicità e potrà avvalersi di personale messo a disposizione dai consorziati ovvero proprio e potrà, fra l'altro, effettuare attività contrattuale di qualsiasi natura, anche finanziaria, per assicurarsi quanto necessario alla realizzazione della propria attività e per il conseguimento dello scopo sociale; accedere a gare di appalto e assumere commesse a qualunque titolo; eseguire i servizi in concessione da Enti privati e pubblici.

Art. 6

Il Consorzio tende all'autosufficienza della gestione, senza fini di lucro. Partecipano al fondo di gestione:

- a) i contributi di cui all'art. 8; (escluso il CNR che è esentato da ogni ulteriore contribuzione ai sensi del DCM 1 Settembre 1989; GU 23/09/1989);
- b) i contributi dello Stato, della Regione e di ogni altro ente o soggetto privato o pubblico, nazionale, od internazionale; per studi ricerche, etc. e in genere per il conseguimento degli scopi consortili;
- c) le percentuali sui contratti di ricerca assunti e sugli introiti derivanti da altre prestazioni;
- d) eventuali rendite e liberalità denaro o in natura elargite da terzi.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano l'oggetto del Consorzio, inclusa l'istituzione di borse di studio, perfezionamento ed addestramento pre e post - universitario.

Art. 7

Il Comune di Livorno si impegna a mettere a disposizione del Consorzio i locali dell'Acquario "Diacinto Cestoni" di Livorno già sin qui occupati, nonché gli impianti ivi esistenti lasciando in uso comune con il personale dell'Acquario gli altri locali secondo accordi che interverranno fra il Dirigente dell'Acquario e il Direttore del Comitato Scientifico del Consorzio ed i locali del Centro Studi Ambiente, nonché gli impianti ivi esistenti lasciando in uso comune con il personale del Centro Studi Ambiente gli altri locali secondo accordi che interverranno fra il Dirigente del Centro Studi Ambiente e il Direttore del Comitato Scientifico del Consorzio.

La collaborazione tra il personale delle tre strutture sarà concordata tra i rispettivi responsabili.

Il Comune inoltre si impegna a sostenere le spese inerenti al consumo di energia elettrica, spese telefoniche, gas, acqua, riscaldamento e pulizia dei locali come sopra assegnati al Centro.

Art. 8

Fa carico su ciascun Dipartimento delle Università aderenti (e - ove ammessi - su ciascun Ente pubblico, o privato) un contributo annuo proposto dal Comitato Scientifico ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La quota di adesione ed il contributo annuo per eventuali nuovi enti aderenti è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo annuo è fissato per il primo esercizio finanziario in lire 800.000 per ogni Dipartimento aderente ed in lire 6.500.000 per il Comune di Livorno.

Il contributo annuo, su parere e dietro congrua valutazione del Comitato Scientifico, può essere corrisposto anche in servizi forniti per la gestione diretta del Consorzio.

L'omesso versamento del contributo annuale dovuto entro l'anno di competenza può essere considerato causa di decadenza senza necessità di costituzione in mora.

Art. 9

Sono organi del Consorzio

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori;

Art. 10

Il Presidente del Consorzio è il Sindaco di Livorno, che può delegare stabilmente un suo rappresentante.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai consorziati ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, la presiede e ne dirige i lavori;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e dal presente Statuto e che comunque interessano il Consorzio. Il Presidente provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio; sono escluse dalla sua competenza unicamente le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare al Direttore le competenze di ordinaria amministrazione, che con potere di firma.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente le sue funzioni di cui al precedente 2° comma, vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione stessa; i suoi poteri di ordinaria amministrazione vengono esercitati dal Direttore; i suoi poteri di straordinaria amministrazione vengono esercitati ove occorra e l'urgenza lo richieda, congiuntamente dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un rappresentante per ogni consorziato di cui al 1° comma dell'art. 1, nella persona del legale rappresentante, e dai rappresentanti - ove ammessi - degli Enti pubblici e privati consorziati purché in regola con il pagamento del contributo annuo.

Ciascun legale rappresentante può delegare a partecipare a ciascuna riunione altra persona di sua fiducia, o il legale rappresentante di altro consorziato; ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di una delega.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un triennio o sino a revoca da parte di chi li abbia delegati.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare:

- a) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- b) sulle modifiche del presente statuto;
- c) sull'ammissione di nuovi consorziati;
- d) sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- e) su eventuali sedi distaccate;
- f) sugli altri argomenti ad essa devoluti dal presente Statuto o dal Comitato Scientifico;
- g) sulle quote di adesione e sulla quota annuale di partecipazione al Consorzio a carico dei Consorziati;
- h) sulle percentuali sui contratti di ricerca e sugli introiti, da prestazione di servizi da ritenere quale contributo all'attività del Consorzio;
- i) sull'eventuale Regolamento redatto dal Comitato Scientifico.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in età, nella sede del Consorzio o in altro luogo, ma sempre nell'ambito della città di Livorno. La convocazione avverrà tramite l'invio di lettera raccomandata con A/R, contenente l'ordine del giorno, - sottoscritta dal Presidente - che deve pervenire a tutti i consorziati e, per notizia, a tutti coloro che possono presenziarvi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Oppure quando ne facciano richiesta scritta tre settimi dei membri in carica, o il Direttore del Comitato Scientifico.

Sono purtuttavia valide le sedute del Consiglio di Amministrazione cui partecipino tutti gli aderenti al Consorzio nonché tutti coloro i quali abbiano diritto di essere invitati alle riunioni.

Eccetto che in tal caso, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti sia in prima che in seconda convocazione. Occorre la maggioranza assoluta dei voti degli aderenti al Consorzio per l'approvazione dei bilanci e del regolamento interno, se redatto dal Comitato Scientifico.

Pertanto, le deliberazioni sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e la nomina dei liquidatori e sull'ammissione di nuovi consorziati potranno essere validamente assunte solo con la presenza, e con il voto favorevole, di almeno i cinque settimi dei voti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano in ogni caso tutti i Consorziati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Comitato Scientifico.

Art. 14

Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) Il Direttore del Comitato Scientifico stesso;
- b) un rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti Universitari aderenti normalmente nella persona dei Direttori dei Dipartimenti o di persona stabilmente delegata dagli stessi purché in regola con il pagamento del contributo annuale;
- c) membri cooptati dal Comitato Scientifico, purché il loro numero sia inferiore alla metà dei membri di diritto.

Nel caso di ammissione di nuovi consorziati ciascuno di essi ha diritto di nominare un membro, a pieno titolo, del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica sino a dimissioni e/o a revoca da parte di chi li abbia delegati.

La durata in carica dei membri cooptati è invece triennale, ma essi sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato Scientifico, vengono invitati a presenziare, senza diritto di voto, il Dirigente dell'Acquario Comunale "Diacinto Cestoni" di Livorno ed il Dirigente del Centro Studi Ambiente del Comune di Livorno.

Art. 15

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore nella sede del Consorzio o in altro luogo, ma sempre nell'ambito della città di Livorno; nel caso di vacanza del posto di Direttore, il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente. La convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, mediante telegramma da spedire almeno tre giorni prima. Il Comitato Scientifico sarà convocato quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri in carica. Sono purtuttavia valide le sedute del Comitato cui partecipino tutti i suoi membri nonché coloro i quali abbiano diritto di essere invitati alle riunioni.

Eccetto che in tal caso, per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Occorre la maggioranza assoluta dei voti dei membri in carica per l'approvazione dell'eventuale regolamento interno.

Art. 16

Il Comitato Scientifico provvede:

- a) a promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica e l'organizzazione delle attività didattiche e divulgative;
- b) a presentare al Consiglio di Amministrazione - entro il 30 novembre di ciascun anno, il piano preventivo delle attività da realizzare nell'anno successivo - accompagnato da una relazione tecnico - scientifica sugli obiettivi da conseguire;
- c) a presentare al Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno la relazione, consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente, accompagnata da una relazione tecnico - scientifica sui risultati conseguiti.

Il Comitato Scientifico può redigere altresì un regolamento interno per agevolare lo svolgimento delle attività del Consorzio. Il regolamento viene redatto e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Il Comitato Scientifico elegge il Direttore anche al di fuori dei suoi membri, ma comunque tra i soggetti appartenenti al personale docente di ruolo delle Università consorziate.

Il Direttore resta in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ove non ne sia membro e ne esegue le deliberazioni per quanto di sua competenza.

Il Direttore provvede altresì a:

- a) assicurare il coordinamento della ricerca e delle attività di supporto alla didattica ed il collegamento del Consorzio con altre analoghe istituzioni nazionali ed estere;
- b) proporre ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini di cui all'art. 5;
- c) ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) mantenere i necessari contatti con il Presidente del Consorzio.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori tra gli iscritti all'Albo dei Revisori. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere inoltrati al Collegio dei revisori almeno 30 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione e rimanere depositati presso la sede per lo stesso periodo.

Almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori redige e deposita la propria relazione sui bilanci.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario con funzione di Responsabile Tecnico Amministrativo cui attribuire i seguenti compiti:

- redigere i verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico sotto la direzione di chi li presiede;
- tenere la contabilità del Consorzio;
- coadiuvare il Presidente nel redigere la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- curare e conservare i libri ed i registri contabili;
- coadiuvare il Direttore nella realizzazione delle attività del Consorzio.

Art. 20

La durata del Consorzio è di sette anni tacitamente rinnovabile per uguali periodi ove non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.



